

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

## XIV.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1959

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	113
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei Corpi di stato maggiore, sanitario (ruolo medici), di commissariato delle capitanerie di porto. (1576). . . . .	113
PRESIDENTE . . . . .	113, 115, 116
DURAND DE LA PENNE, <i>Relatore</i> . . . . .	113, 116
BARONTINI . . . . .	115
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	116
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	119

**La seduta comincia alle 16,30.**

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Con vivo rammarico comunico che il funzionario segretario dottor Giuseppe Carbone lascia la Segreteria della nostra Commissione per essere stato chiama-

to ad altro importante ufficio. Il dottor Carbone ci ha dato una collaborazione intelligente e preziosa, rivelando fine intuizione, ampia preparazione culturale e vivo attaccamento alla tradizione parlamentare. A lui porgo il nostro cordiale ringraziamento. Gli succede il professore dottor Guglielmo Negri al quale, a nome di tutti, porgo un cordiale benvenuto.

Comunico, poi, che i deputati Mogliacci, Guadalupi e Pertini sono rispettivamente sostituiti, per l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, dai deputati Passoni, Angelino e Lucchi.

**Discussione del disegno di legge: Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei Corpi di stato maggiore, sanitario (ruolo medici) di commissariato e delle capitanerie di porto (1576).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei Corpi di stato maggiore, sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto ».

Il relatore, onorevole Durand de la Penne, ha facoltà di svolgere la relazione.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nei primi tre anni di applicazione della legge n. 1137 del novembre 1955 (provvedimento che disciplina secondo nuovo

criterio l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica), in alcuni gradi e ruoli della Marina, a causa di particolari situazioni che non furono considerate all'atto della formazione della legge stessa, si sono verificate situazioni organiche che, se non saranno tempestivamente eliminate, daranno luogo non soltanto a serie difficoltà per il futuro assetto dei quadri secondo i parametri della legge 1137, ma anche a gravi inconvenienti per quella che dovrà essere la futura organizzazione della Marina militare.

Necessita, quindi, un'azione immediata che valga a risolvere il problema.

Ritengo sia mio dovere, perciò, data la gravità della situazione, segnalare agli onorevoli colleghi come sia urgente che l'emanando provvedimento venga approvato.

Credo sia opportuno esaminare la situazione caso per caso — secondo i ruoli ed i gradi — ed a seconda che si tratti di risolvere inconvenienti di carattere temporaneo oppure permanente.

Il primo caso riguarda i tenenti di vascello dei corsi 1940, 1941 e 1942.

L'inconveniente da eliminare, a questo proposito, è l'invecchiamento, rispetto al grado rivestito, degli appartenenti ai corsi suinducati. Inconveniente che trae origine dall'elevato numero di immissioni nei corsi normali dell'Accademia navale, effettuati durante l'ultimo conflitto, e che si concreta, oggi, con un elevato numero di tenenti di vascello in condizione di essere promossi capitani di corvetta, ma che, qualora fosse applicata la legge n. 1137 così come è oggi formulata, dovrebbero attendere ancora molti anni per essere finalmente promossi.

E ciò non è nello spirito di questa legge che stabilisce in limiti ben precisi lo svolgersi della carriera degli ufficiali, partendo però da presupposti che in questo caso mancano.

La n. 1137 dispone che ogni anno un'aliquota di 40 o 42 tenenti di vascello sia scrutinata per la promozione e che di questi 28 o 29 vengano promossi, a scelta, capitani di corvetta.

Ma il presupposto sul quale il legislatore si è basato per stabilire queste norme, e che ora manca, è che ogni anno vengano immessi in Marina 38-40 nuovi ufficiali.

Per i corsi in esame invece dei 40 ufficiali ne vennero nominati: per il corso De Sabata del 1940, 180 ufficiali; per il corso Moro del 1941, 60 ufficiali; per il corso Porta del 1942, 55 ufficiali.

Per perdite subite in guerra, o per altri motivi, alcuni ufficiali hanno lasciato la Ma-

rina, ma con tutto ciò i componenti dei corsi predetti superano ancora oggi almeno del 50 per cento il numero medio previsto dalla legge per i singoli corsi.

Considerando, quindi, i parametri attuali di promozione, ed il numero degli ufficiali da promuovere, è chiaro come una parte degli ufficiali del corso De Sabata avrà sulla promozione un ritardo di un anno; gli ufficiali del corso Moro un ritardo di due anni e tre e più quelli del corso Porta.

Ne consegue perciò anche il ritardo degli scrutini e delle promozioni dei componenti dei corsi successivi e per conseguenza l'invecchiamento degli ufficiali di questi corsi rispetto al grado.

Pertanto, affinché i tenenti di vascello dei corsi suinducati e gli ufficiali dei corsi successivi vengano promossi entro quei limiti di tempo che il legislatore aveva stabiliti, la legge in esame propone una temporanea modifica per cui l'inconveniente verrà eliminato, permettendo il normale assetto dei quadri che è elemento determinante per il buon funzionamento della legge.

Tale modifica consiste nell'aumentare per gli anni 1959, 1960 e 1961 del 50 per cento il numero delle promozioni al grado superiore, passando da un totale di 86 ad un totale di 129 complessivi per i tre anni.

Conseguentemente è fissata, per ciascuno degli anni suddetti, l'aliquota degli ufficiali da ammettere alla prima valutazione, che deve essere aumentata in quanto l'aliquota stessa è proporzionale al numero dei promossi.

Tale provvedimento ha carattere transitorio in quanto attualmente gli ufficiali escono dall'Accademia secondo il ritmo normale previsto dalla legge n. 1137.

Analoga situazione di invecchiamento si ha per i maggiori di porto e di commissariato. Mentre per i tenenti di vascello l'inconveniente è eliminabile con provvedimenti a carattere temporaneo in quanto si tratta di situazione transitoria, nel caso in esame, invece, trattandosi di circostanza a carattere permanente, dipendente dal fatto che da molti anni gli ufficiali dei due corpi sono reclutati all'età media di 26 anni anziché di 24 — età considerata media di arruolamento in sede di studi per la legge n. 1137 — occorre modificare, in via permanente, i parametri di avanzamento previsti dalla legge stessa.

Viene, quindi, proposto di diminuire di due anni la permanenza minima complessiva nei gradi di maggiore e tenente colonnello

elevando l'aliquota di valutazione da 1/15 a 1/13, anticipando così di 2 anni il ritmo delle promozioni.

Per mantenere analogie di trattamento fra ufficiali laureati immessi in carriera nella stessa maniera, tale provvedimento è stato esteso nella presente legge anche agli ufficiali medici.

Se però saranno così risolti gli inconvenienti avvenire, per sbloccare la situazione attuale dei maggiori commissari e di porto più anziani oggi in ruolo, occorre aggiungere altre norme di carattere temporaneo che consistono in promozioni soprannumerarie.

La legge in esame prevede perciò che per il 1959 e 1960 siano effettuate 12 e 15 promozioni annuali anziché le 6 e 7 previste dalla 1137 per questi gradi e ruoli.

Inoltre, allo scopo di consentire la copertura delle vacanze attualmente esistenti nel grado di maggiore medico, si provvede (nota g) a prolungare a tutto il 1962 l'aumento a 9 del numero delle promozioni fisse annuali di capitani medici, disposto dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, solo fino al 1960.

Cosicché al 31 dicembre 1963 si arriverà, con le normali promozioni previste nell'anno (n. 4), alla normalizzazione della situazione.

Ho detto all'inizio della mia relazione che, qualora l'attuale situazione non venga risolta, si origineranno, oltre che serie difficoltà per l'assetto dei quadri, anche i presupposti per creare una grave situazione nel futuro assetto della Marina stessa.

Infatti, qualora il presente disegno di legge non fosse approvato, l'attuale situazione provocherà negli anni successivi gravi conseguenze e cioè: 1°) i gradi superiori sarebbero formati da ufficiali molto prossimi ai limiti di età; 2°) nel grado di capitano di vascello si avrebbe un numero di cessazioni dal servizio per età, maggiore delle immissioni, con conseguente depauperamento quantitativo del ruolo; 3°) per la formazione dei quadri di avanzamento a contrammiraglio la commissione dovrebbe effettuare la scelta su aliquote più ristrette (rispetto alla normale consistenza), ed, essendosi avuto un invecchiamento eccessivo nei gradi precedenti, gli ufficiali ammiragli rimarrebbero nei ruoli un numero di anni inferiori a quello previsto.

Per quanto riguarda i maggiori commissari e di porto, nella situazione attuale essi potranno conseguire il grado di tenente colonnello in età molto vicina e superiore ai 50 anni, con la conseguenza che coloro che raggiungeranno il grado di colonnello non

potranno concorrere all'avanzamento a generale, perché colpiti prima dal limite di età (60 anni).

Al fine quindi di eliminare gli inconvenienti che danneggerebbero ottimi ufficiali e la Marina stessa, prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge in esame, sul quale mi riservo di presentare alcuni emendamenti di lieve entità.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BARONTINI.** Colgo l'occasione della presenza del Ministro per fare un'osservazione di carattere generale, che non riguarda particolarmente la legge che stiamo esaminando, ma la situazione di tutto l'organico della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica.

L'osservazione, del resto, non è nuova, perché altre volte un po' tutti ci siamo fatti eco di una situazione dalla quale dobbiamo fare il possibile per uscire. L'osservazione riguarda il susseguirsi di piccole leggi fatte *ad hoc* per un ristretto numero di persone se non addirittura per una persona sola. Nel caso della legge in esame, non vi sono dubbi sulla necessità che essa sia approvata, e le considerazioni svolte dall'onorevole Durand de la Penne sono certamente valide. Perciò, in linea di principio, penso che non si possa essere contrari a questo provvedimento, anche se esistono delle posizioni contrastanti che hanno determinato il verificarsi di questa situazione. C'è stata, sì, la guerra, ma vi sono stati anche altri motivi, non ultimo un certo concetto di supremazia.

Ora io vorrei in questa sede richiamare l'attenzione del Ministro della difesa sulla necessità di fare un esame generale di tutte le situazioni in atto al fine di arrivare ad una sistemazione definitiva; vorrei rivolgere viva preghiera al Ministro della difesa perché ci proponga un programma d'azione concreto che, oltre a sistemare tutto il settore, soddisfi le varie situazioni, evitando così alla Commissione di essere periodicamente investita dell'esame di provvedimenti legislativi a sfondo personale: dico ciò anche se la proposta che il ministro vorrà sottoporci dovrà costarci molto lavoro e molto tempo.

La discussione di legghine del tipo di quella al nostro esame svilisce il nostro lavoro, la nostra funzione, la nostra attività; noi dobbiamo elevarci al di sopra delle considerazioni di carattere personale, e per far ciò è necessario dare all'organico delle forze armate quel contenuto e quei criteri che più sono corrispondenti alle sue esigenze.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1959

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Barontini hanno certamente un loro fondamento, ma questo disegno di legge non è coordinato alla legge fondamentale. Questo provvedimento, infatti, ha il solo scopo di sanare una situazione che è stata creata dallo stato di guerra, che ha richiesto un maggior numero di ufficiali e quindi ha un carattere di eccezionalità. Oggi i corsi hanno ripreso il loro ritmo normale e anche gli ufficiali che al termine dei corsi stessi vengono nominati, corrispondono al numero previsto. Perciò, la legge fondamentale funziona regolarmente.

Ciò premesso, ritengo opportuno proporre le seguenti modifiche al provvedimento in esame.

In considerazione che le aliquote normali di valutazione debbono essere determinate al 31 ottobre e che le commissioni di avanzamento inizieranno i loro lavori nella seconda quindicina di novembre, è indispensabile che la legge in esame divenga operante entro il mese di novembre.

A tale scopo propongo l'aggiunta di una norma che preveda l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che per l'anno 1960 l'aliquota dei tenenti di vascello non ancora valutati da ammettere a valutazione sia costituita da 60 ufficiali e determinata alla data del 15 dicembre 1959.

Dal momento in cui il provvedimento fu studiato ad oggi, si sono verificate, nelle composizioni delle forze navali, delle varianti per cui il numero dei comandi per tenenti di vascello è stato inferiore al necessario.

Ciò ha portato come conseguenza che non tutti i tenenti di vascello da iscriverne nella aliquota di fine anno 1959 hanno potuto effettuare il periodo di 12 mesi di comando previsto dalla legge come indispensabile per essere valutati.

Si rende, pertanto, necessario apportare delle varianti alla determinazione dell'aliquota per il 1960.

Quindi, anziché determinare per il 1960 una nuova aliquota maggiorata al 15 dicembre 1959, si è adottato lo stesso criterio seguito per l'anno 1959 e cioè: aliquota normale per il quadro ordinario al 31 ottobre 1959 e aliquota suppletiva di 20 ufficiali per un quadro suppletivo, al 30 giugno 1960.

La data di determinazione dell'aliquota suppletiva è stata fissata al 30 giugno 1960, avendo previsto che per tale data gli ufficiali da valutare avranno sicuramente maturato le condizioni per esservi iscritti.

Nulla di variato per quanto concerne la aliquota per l'anno 1961 in quanto gli ufficiali da iscriverne in tale aliquota avranno maturato le condizioni alla data prevista, cioè al 15 dicembre 1960.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Poiché non sono state fatte osservazioni specifiche sul disegno di legge, non occorrono ulteriori delucidazioni.

L'osservazione di carattere generale fatta dall'onorevole Barontini, anche se forse non si attaglia perfettamente al caso in esame, ha senza dubbio una sua validità. Ricordo che, da Ministro del tesoro, diverse volte ho firmato lettere con le quali pregavo il Ministro della difesa di non insistere in un sistema di legislazione « a singhiozzo » da tanto tempo invalso e del quale credo che tutti i ministri che si sono succeduti al dicastero del Tesoro si siano lamentati. È fuori di dubbio, infatti, che una norma di carattere generale dà sempre una relativa certezza per lo sviluppo della carriera. Purtroppo, a parte alcune leggi che hanno un nome e cognome — ma non è il caso che stiamo esaminando — quelle disposizioni di carattere transitorio che vengono a modificare fin dalla partenza le disposizioni di carattere generale, raccolgono molto spesso tutta una serie di aspettative. Pur concordando nell'esprimere un voto che le leggi di carattere generale siano fatte in modo tale da non richiedere mutamenti a breve distanza, tuttavia mi illuderei se pensassi che da un momento all'altro sia possibile ottenere quella legislazione perfetta che è nei voti di tutti. Ma è evidente che condivido in pieno questa aspirazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il numero delle promozioni annuali dei tenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 42, 53 e 44, rispettivamente per gli anni 1959, 1960 e 1961.

Per l'anno 1959, in aggiunta al quadro di avanzamento già formato per lo stesso anno, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1959

quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 31 agosto 1959 ed è costituita da 21 ufficiali.

Gli ufficiali iscritti nel secondo quadro di avanzamento per il 1959 sono promossi dopo l'ultimo ufficiale iscritto nel primo quadro dello stesso anno.

Per gli anni 1960 e 1961 le aliquote di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione sono determinate rispettivamente alle date del 15 dicembre 1959 e del 15 dicembre 1960 e sono costituite da 60 ufficiali ciascuna ».

Al secondo comma il relatore propone di modificare l'espressione « è determinata alla data del 31 agosto 1951 » con l'espressione « è determinata con riferimento alla data ecc. ». Poi, e questa seconda modifica è più sostanziale, propone di modificare il numero « 21 ufficiali » con « 19 ufficiali ».

Ancora il relatore propone di sostituire gli ultimi due commi con una nuova formulazione, organizzata su tre commi, della quale dò lettura:

« Per l'anno 1960, in aggiunta al quadro ordinario di avanzamento per lo stesso anno, si procederà alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 30 giugno 1960. Per il secondo quadro l'aliquota stessa è costituita da 20 ufficiali.

Gli ufficiali iscritti nel secondo quadro di avanzamento per il 1959 e per il 1960 sono promossi dopo l'ultimo ufficiale iscritto nel primo quadro degli stessi anni.

Per l'anno 1961 l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 15 dicembre 1960 ed è costituita da 60 ufficiali ».

Si tratta, in effetti, di una migliore elaborazione dei concetti contenuti nei due commi originari.

Voteremo allora, comma per comma, l'articolo 1.

Pongo in votazione il primo comma sul quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il primo emendamento formale proposto dal relatore al secondo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il secondo emendamento al secondo comma, la sostituzione cioè delle parole « 21 ufficiali » con le parole « 19 ufficiali ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione il comma terzo nella nuova formulazione del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il comma quarto nella nuova formulazione del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il comma quinto nel nuovo testo del relatore.

*(È approvato).*

L'articolo 1 risulta, pertanto, così formulato:

« Il numero delle promozioni annuali dei tenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 42, 43 e 44, rispettivamente per gli anni 1959, 1960 e 1961.

Per l'anno 1959, in aggiunta al quadro di avanzamento già formato per lo stesso anno, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata con riferimento alla data del 31 agosto 1959 ed è costituita da 19 ufficiali.

Per l'anno 1960, in aggiunta al quadro ordinario di avanzamento per lo stesso anno, si procederà alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 30 giugno 1960. Per il secondo quadro l'aliquota stessa è costituita da 20 ufficiali.

Gli ufficiali iscritti nel secondo quadro di avanzamento per il 1959 e per il 1960 sono promossi dopo l'ultimo ufficiale iscritto nel primo quadro degli stessi anni.

Per l'anno 1961 l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 15 dicembre 1960 ed è costituita da 60 ufficiali ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1959

Passiamo agli altri articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 2.

In deroga alle disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ai fini delle promozioni che, in applicazione del precedente articolo 1, debbono essere effettuate negli anni 1960 e 1961 in più di quelle stabilite dalla tabella n. 2 annessa alla predetta legge, sono consentite nel grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di stato maggiore eccedenze fino a un massimo di 7 unità a partire dal 31 dicembre 1960 e di 22 unità a partire dal 31 dicembre 1961.

Le eccedenze di cui al comma precedente saranno riassorbite a partire dal 1° gennaio 1962 con le vacanze organiche che si formeranno nel grado suddetto, fatta eccezione di quelle derivanti da promozioni effettuate in seguito a promozioni o collocamenti in soprannumero di capitani di fregata.

Dette eccedenze saranno compensate lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di tenente di vascello dello stesso ruolo».

(È approvato).

## ART. 3.

« Per gli anni 1959 e 1960, nel grado di maggiore dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, ruoli normali, si farà luogo rispettivamente a 12 e a 15 promozioni annuali.

Qualora nel grado superiore non si formino per le cause di cui all'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sufficienti vacanze, per il completamento del suddetto numero di promozioni sono consentite temporanee eccedenze all'organico del grado stesso.

Le promozioni in eccedenza all'organico del grado sono conferite sotto la data del 31 dicembre».

(È approvato).

## ART. 4.

« Le eccedenze di cui all'articolo precedente saranno riassorbite, a partire dal 1° gennaio 1961, con le vacanze organiche che si formeranno nel grado in cui esistano per cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Le suddette eccedenze saranno compensate lasciando vacanti altrettanti posti nel grado immediatamente inferiore».

(È approvato).

## ART. 5.

«Alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono apportate le seguenti modifiche:

*Quadro VIII.* — Ruolo medici del Corpo sanitario.

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo è sostituito da un tredicesimo.

*Quadro IX.* — Ruolo normale del Corpo di commissariato.

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo è sostituito da un tredicesimo.

*Quadro XI.* — Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto».

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo è sostituito da un tredicesimo.

Nella stessa tabella n. 2, la nota (q), quale risulta modificata dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituita dalla seguente:

«(q) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno. cinque promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1962 compreso, le promozioni sono 9».

(È approvato).

## ART. 6.

«L'onere annuo di lire 16.363.800 derivante dall'attuazione del presente provvedimento graverà per lire 15.510.200 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 853.600 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Alla copertura dell'onere di lire 15.510.200 sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1959-60, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi e, pertanto, si provvederà alla copertura del suddetto onere nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernenti spese per i servizi.

Alla copertura dell'onere di lire 853.600 sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1959-60, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anzidetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

(È approvato).

Il relatore propone, infine, il seguente articolo aggiuntivo (articolo 7):

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei Corpi di stato maggiore, sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto » (1576):

Presenti e votanti . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarelo, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Bologna, Buffone, Carra, Chiatante, Corona Giacomo, D'Arezzo, De Caro, De Meo, Durand de la Penne, Fornale, Franco Raffaele, Galli, Ghislandi, Gorreri, Guerrieri Filippo, Leccisi, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Nucci, Pacciardi, Pucci Anselmo, Romualdi, Romeo, Sarti Adolfo, Veronesi, Villa.

La seduta termina alle 17,30.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI